

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 20 ottobre 2001, n. 12862

La nuova disciplina sull'assetto del servizio sanitario, introdotta dal D.Lgs. 502/1992, non ha abrogato, nemmeno implicitamente, l'art. 8, comma 2, della L. 154/1981.

La tardiva rimozione della situazione di incompatibilità, anche se intervenuta prima della decisione del giudice, comporta la decadenza della carica.

Omissis.

Fondata è, invece, la questione *sub d.*

7.1. Non può condividersi, in primo luogo, infatti, la prospettazione - già argomentatamente respinta dalla Corte di ... - di una intervenuta abrogazione implicita della causa di incompatibilità di cui al più volte menzionato articolo 8 n. 2 legge 154/1981, per effetto del nuovo assetto normativo del servizio sanitario nazionale introdotto dal D.Lgs. 502/92.

Come già più volte ribadito, nelle sentenze 1631/99, 8187 e 16205/00, dalle quali non v'è ragione di discostarsi, non è venuta meno, ad opera del citato D.Lgs. del 1992, la ragione ispiratrice della specifica causa di incompatibilità alla carica di sindaco dei dipendenti delle USL, in quanto, pur nell'arretramento dei poteri gestori di dette Unità Sanitarie (ora ASL) operanti sul territorio, in corrispondenza all'avanzamento dei poteri delle regioni, nel quadro di disciplina dello stesso D.Lgs. del 1992 (vedi articolo 2, comma 14; come anche meglio definito dagli articoli 3 *ter* e 4 del successivo D.Lgs. 229/1999), i rapporti tra Comune e ASL non sono stati del tutto recisi, permanendo, invece, in capo al sindaco, da solo o quale componente della conferenza dei sindaci, un ruolo rilevante nella formazione del programma, nell'indirizzo sanitario e nel controllo contabile delle ASL, dal che l'immanenza, nel componente della struttura sanitaria eletto sindaco, di un possibile conflitto di interesse, per coincidenza delle qualità di controllato e controllore della struttura stessa.

7.2. Nè è seriamente revocabile in dubbio la riferibilità alla fattispecie per cui è causa della previsione di incompatibilità *sub* articolo 8 n. 2 legge 154/81 cit.

In tesi del ricorrente incidentale - essendo la causa di incompatibilità, nei confronti del sanitario convenzionato, riferita alla carica di sindaco del comune: «il cui territorio coincida con quello dell'Usl, il cui territorio lo ricomprenda»; ovvero del comune con popolazione superiore ai 30.000 abitanti che «concorra a costituire l'Usl» - nessuna di queste situazioni ricorrerebbe nei rispetti del Sindaco del Comune di ... Atteso: a) che il territorio di tale comune non coincide con quello della Asl (da cui dipende il ...); né b) lo ricomprende; né c) il Comune di ... potrebbe venire in rilievo come componente di una «associazione di comuni» che «concorre a costituire l'Usl», perché la figura organizzativa della «associazione dei comuni», a tal fine prevista dalla legge sanitaria 833/78, è stata abolita dal legislatore del 1992.

Ma è in contrario evidente che l'abolizione della figura organizzativa della associazione dei comuni non cancella il dato di fatto della inclusione del Comune di ..., con altri, nell'area territoriale di riferimento della medesima Asl (sovracomunale), per cui ricorre, comunque, nei confronti del ... in ragione della sua qualità professionale, l'incompatibilità prevista, dall'articolo 8 n. 2 legge 154/81 per il sindaco del comune il cui territorio coincide, sia pur parzialmente (*id est* è ricompreso in quello più vasto) della Asl da cui dipende l'eletto.

7.3. Manifestamente inconsistente è poi il dubbio di costituzionalità della norma succitata. Nella correlativa prospettazione, la difesa del ... muove invero dalla premessa che sia stato reciso dal D.Lgs. 502/92 ogni rapporto tra Usl e Comune, per cui «non si comprenderebbe per quale motivo il sindaco di un comune che non ha più alcuna capacità di incidere sulla vita gestionale dell'Asl non possa essere contemporaneamente anche professionista convenzionato con la stessa».

Ma una siffatta premessa è, per quanto già dimostrato, erronea, per cui restano travolti in radice i corollari che se ne vorrebbero trarre in punto di ragionevolezza della norma in esame.

7.4. Acclarato, a questo punto, che bene ha fatto la Corte territoriale a ritenere vigente (alla data delle elezioni) e riferibile all'eletto sindaco del Comune di ... la causa di incompatibilità di cui al più volte richiamato articolo 8 legge 154/1981, va allora verificato se abbia essa poi, viceversa, errato, come sostiene il ricorrente principale, nel ritenere che - nonostante la così accertata condizione di incompatibilità sussistente nei confronti del ... e dal medesimo pacificamente non rimosso nel termine perentorio di cui all'articolo 20 legge 265/99 - la pronuncia di

decadenza dell'eletto restasse, comunque, impedita in applicazione dello *ius superveniens*, abrogativo a quella ipotesi di incompatibilità.

7.4. Sul punto reputa il Collegio fondata la censura del ...

Secondo il fermo indirizzo di questa Corte, infatti, una volta accertata, come nella specie, l'esistenza di una causa di incompatibilità alla carica elettiva e la sua mancata rimozione nel termine di legge, è del tutto irrilevante che al momento della decisione giurisdizionale sia venuta eventualmente meno detta causa di incompatibilità, la quale ha, comunque, già spiegato i suoi effetti che non tollerano rimozione tardiva (cfr. numeri 3508/93; 1465/95; 3684/00).

Ed invero, la proposizione della domanda giudiziale, ex articolo 9 *bis*, comma 3, Dpr 570/60, come integrato dalla legge 1147/66 e mantenuto fermo dalla legge 154/81, definisce e "cristallizza" la fattispecie (ancorché non più al momento stesso della proposizione del ricorso elettorale, sebbene allo scadere del decimo giorno successivo a tale proposizione, per effetto dell'intervento correttivo, in sentenza 160/1997 della Corte costituzionale, e del successivo intervento adeguativo del legislatore, con il citato articolo 20 265/99); restando con ciò di conseguenza, esclusa sia la possibilità che l'eletto adempia tardivamente all'obbligo di rimuovere la causa di incompatibilità, sia la possibilità di rilevanza di altre situazioni legittimanti che sopravvengono dopo la domanda giudiziale (cfr. pure 16205/00).

Omissis.